

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2026-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 19 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 1272)*

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 4 dicembre 2002*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FANFANI, CASTAGNETTI**

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile  
1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 6 dicembre 2002*

---

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro ».

## ART. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a

## TESTO

MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE  
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se **l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare gravità** e dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

b) *identico:*

« 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione **da tre mesi a due anni. La pena è aumentata se l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare gra-**

tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti **dai commi 1 e 2** dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ».

ART. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 593, primo e secondo comma, » sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole: « e 189, comma 6, » sono soppresse.

**vità.** Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste **dagli articoli 281, 282, 282-bis, 283 e 284** del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti **dall'**articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti **di pena** ivi previsti »;

c) *identico*:

« 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione **da sei mesi a due** anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI »;

**d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:**

**« 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo del comma 6 ».**

ART. 3.

*Identico.*

€ 0,26



\*14PDL0037100\*